



COMUNE DI FIRENZE

DIREZIONE GARE E APPALTI

SERVIZIO AMMINISTRATIVO BENI E SERVIZI

RICHIESTA DI PREVENTIVI PRELIMINARE ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI N. 6 SERVIZI IGIENICI AUTOMATIZZATI – ID START 052221/2025 – CPV 50800000-3

VERBALE ISTRUTTORIO del 03/02/2026

DELLA RESPONSABILE UNICA DEL PROGETTO (RUP)

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO BENI E SERVIZI

RESPONSABILE UNICA DEL PROGETTO (RUP)

Premesso che il 31/01/2026 è giunto a scadenza il contratto di appalto stipulato a seguito di Determinazione Dirigenziale n. 10719 del 15/12/2023 di affidamento, successivamente modificato con Determinazione dirigenziale n. 8577 del 25/11/2025 e prorogato con Determinazione Dirigenziale n. 9916 del 30/12/2025, con l'impresa Linea Città SRL, CF 02222670404 e relativo al servizio di gestione e manutenzione dei seguenti servizi igienici automatizzati ubicati nel Comune di Firenze per il biennio 2024/2025, e precisamente in:

- Piazza delle Cure (lato ferrovia) - costruttore PT Matic SRL modello TWAW;
- Piazza Indipendenza - costruttore PT Matic SRL modello TWAW;
- Piazza Dalmazia (lato ferrovia) - costruttore Linea Città SRL modello SWING;
- Piazza Madonna della Neve (ex area Murate) - costruttore Linea Città SRL modello TRIAX;
- Piazza dell'Isolotto - costruttore Linea Città SRL modello SWING
- Piazza Puccini – costruttore Linea Città SRL modello SWING.

Rilevata la necessità di stipulare un nuovo contratto per il servizio di gestione e manutenzione di n. 6 servizi igienici automatizzati nel Comune di Firenze per le annualità 2026-2027, in data 16/12/2025 è stata trasmessa, tramite piattaforma START (numero procedura 052221/2025), richiesta di preventivo ai seguenti operatori economici, con termine di scadenza per la presentazione della documentazione richiesta al 22/12/2025, ore 16:00:

- PTMATIC S.R.L., C.F. e P.IVA 07184370968;
- PREFABBRICATI SANTERNO SRL, C.F. 02533960379 e P.IVA 02624340408.

Alla scadenza del sopraindicato termine, sulla piattaforma START è risultata pervenuta la seguente documentazione, sottomessa da PREFABBRICATI SANTERNO SRL in data 22/12/2025, alle ore 14:23:

1. DGUE, secondo il modello 1 fornito dalla Stazione Appaltante, compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico;
2. Preventivo di spesa redatto secondo il modello 2 fornito dalla Stazione Appaltante, compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, contenente dichiarazione dei costi della manodopera, dei costi per la sicurezza, nonché del costo orario della manodopera per tecnico specializzato da applicarsi per interventi riconducibili a manutenzione ordinaria extra canone e del CCNL applicato, profilo e livello di inquadramento del personale;
3. Schede tecniche dei prodotti di pulizia utilizzati (sapone, detersivi, disinfezione);

4. Listino prezzi parti di ricambio da applicarsi per interventi riconducibili a manutenzione ordinaria extra canone;

5. Dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari redatta secondo modello 3 fornito dalla Stazione Appaltante.

In data **24.12.2025**, esaminata la documentazione pervenuta, la Responsabile EQ Economato e Acquisizione Beni e Servizi Generali, Dott.ssa Annalisa Poli, di supporto alla RUP, prendendo atto della documentazione presentata in risposta alla Richiesta di Preventivo e della validità della firma digitale apposta sui documenti, ha ritenuto di formulare la richiesta di chiarimenti e integrazione documentale, assegnando come termine per il riscontro il giorno 9/1/2026 (**ID comunicazione START CZ1551912**).

In risposta alla sopraindicata richiesta, Prefabbricati Santerno SRL, in data **8/1/2026** (**ID comunicazione START CZ1558186**), ha presentato:

1. DGUE debitamente compilato e firmato contenente, a rettifica della precedente versione, risposta affermativa alla domanda in materia di *False dichiarazioni*, e, a comprova del possesso del requisito di capacità tecnica e professionale, indicazione della esperienza del servizio di "Manutenzione e gestione di servizi igienici autopulenti" reso per il Comune di Firenze negli anni 2022/2023 - CIG 9019424823, con allegato il certificato di regolare esecuzione rilasciato dalla Stazione Appaltante;

2. dichiarazione sostitutiva di certificazione debitamente firmata nella quale:

- ha scomposto l'importo di 66.700,00 nelle seguenti voci: costo manodopera pari a 30.015,00 euro (a rettifica del valore indicato nella prima versione del preventivo di spesa); costo materiali ricambio pari a 11.339,00 euro; costo materiali consumo pari a 5.336,00 euro; spese generali pari a 13.340,00 euro; utile di impresa pari a 6.670,00 euro;

- ha scomposto il costo orario della manodopera specializzata, pari a 55,00 euro, nelle voci: costo medio orario tabellare, pari a 25,00 euro; spese generali pari a 19,4 euro; oneri sicurezza aziendali pari a 3,5 euro; utile d'impresa pari a 7,1 euro;

- ha fornito dichiarazione di equivalenza delle tutele retributive e normative tra il CCNL applicato dall'impresa, ovvero il CCNL per i dipendenti delle aziende produttrici di laterizi e manufatti cementizi, codice CNEL F021, inquadramento in CS, e il CCNL indicato dalla Stazione Appaltante, ovvero il CCNL metalmeccanico, Codice CNEL C011, inquadramento in C3, asserendo che *"i due contratti presentano minimi tabellari per il livello di inquadramento specialistico sovrapponibili, garantendo il medesimo trattamento economico complessivo"*.

3. dichiarazione sostitutiva di certificazione debitamente firmata con cui, per l'intera durata dell'affidamento, *"si impegna ad utilizzare esclusivamente prodotti detergenti e disinfettanti conformi ai CAM vigenti, di cui al D.M. 29 gennaio 2021 e successive modifiche (D.M. 24 settembre 2021), garantendo l'impiego di formulati in possesso dell'etichetta ecologica Ecolabel UE o di equivalenti certificazioni ambientali di Tipo I conformi alla norma UNI EN ISO 14024"*.

In data **20/1/2026**, la sottoscritta Responsabile Unica del Progetto (di seguito RUP) della presente procedura, esaminata la documentazione integrativa pervenuta e della validità della firma digitale apposta sui documenti, e richiamati gli artt. 11, comma 4, e 110 del D.Lgs. 36/2023, ha ritenuto di formulare un'ulteriore richiesta di integrazione documentale, avente a oggetto la compilazione di due tabelle excel contenenti il raffronto dettagliato tra le tutele retributive e le tutele normative offerte dai due diversi CCNL, assegnando a Prefabbricati Santerno srl come termine per il riscontro il giorno 25/1/2026 (**ID comunicazione START CZ1570403**).

Tutto ciò premesso, in data **03/2/2026**, alle ore 10:00, la sottoscritta RUP, alla presenza di due testimoni, Dott.ssa Annalisa Poli e Dott.ssa Rosanna Severino, procede a verificare la documentazione pervenuta in risposta alla seconda richiesta di integrazione documentale.

Il riscontro di Prefabbricati Santerno srl, pervenuto in data **29/1/2026** tramite pec, è conservato agli atti con numero PG 43777 e PG 43795, con allegata prova del malfunzionamento della piattaforma che ha impedito di trasmettere la documentazione tramite START, e consta di:

- file excel contenente le due tabelle di raffronto dettagliato tra le tutele retributive e le tutele normative offerte dal CCNL per i dipendenti delle aziende produttrici di laterizi e manufatti cementizi, codice CNEL F021, inquadramento in CS, e dal CCNL indicato dalla Stazione Appaltante, ovvero il CCNL metalmeccanico, Codice CNEL C011, inquadramento in C3, in formato editabile e digitalmente firmato;
- dichiarazione dell'impresa di *“applicare al proprio personale dipendente il CCNL per i dipendenti delle industrie dei laterizi e dei manufatti in cemento – Industria (Codice CNEL F021). Ai fini dell'allegato 7, si trasmette in copia la tabella ministeriale di riferimento per mansioni e retribuzioni, contenente i livelli di inquadramento e i relativi minimi retributivi previsti dal CCNL F021 per il personale interessato dall'appalto. La tabella allegata è tratta dalla scheda sintetica del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento – Industria, elaborata da TeleConsul...”*.

La RUP dà atto che non risulta tra la documentazione trasmessa la copia della tabella ministeriale di riferimento menzionata dall'operatore economico, e ritiene di procedere comunque con l'istruttoria per la verifica dell'equivalenza del CCNL dichiarato da Prefabbricati Santerno srl e il CCNL indicato dalla Stazione Appaltante, seguendo le indicazioni fornite dall'Allegato I.01 al D.Lgs. 36/2023.

Alla luce delle dichiarazioni rese dall'impresa, per come confrontate e verificate dalla Stazione Appaltante, emerge la seguente situazione dettagliata nell'allegato file excel “Allegato 1 - Raffronto tutele retributive e normative”.

Dal punto di vista delle tutele retributive, alla data odierna, la retribuzione globale annua di un lavoratore inquadrato nella categoria CS del CCNL avente codice CNEL F021, siglato il 31/5/2022, ammonta ad € 27.144,39, mentre la retribuzione globale annua di un lavoratore inquadrato nel livello C3 del CCNL avente codice CNEL C011, siglato il 5/2/2021, ammonta ad € 29.116,30.

Dal punto di vista delle tutele normative, emerge uno scostamento peggiorativo del CCNL dichiarato dall'impresa rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante per n. 3 parametri: Monte ore di permessi retribuiti, previdenza integrativa e sanità integrativa.

Richiamati:

- l'art. 11, comma 4, del D.lgs. 36/2023, secondo cui *“Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110 ((, in conformità all'allegato I.01))”;*

- l'art. 4 dell'Allegato I.01 al D. Lgs. 36/2023, e in particolare i commi 4 e 5, secondo cui *“4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono ritenere sussistente l'equivalenza delle tutele quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua di cui al comma 2 risulta almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nel bando di gara o nell'invito e quando gli scostamenti rispetto ai parametri di cui al comma 3 sono marginali”. “5. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente allegato, sono adottate le linee guida per la determinazione delle modalità di attestazione dell'equivalenza delle tutele di cui al comma 4 e per la valutazione degli scostamenti che, in ragione anche del numero di parametri interessati, possono essere considerati marginali dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti ai sensi del medesimo comma 4”;*

- Le Linee Guida per la tutela del salario minimo di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 19/3/2024, conservate agli atti con numero PG 191070 del 12/5/2025, nella parte in cui dispongono che nelle more dell'adozione del decreto ministeriale per la modalità di individuazione degli scostamenti marginali *“L'Amministrazione Comunale può ritenere sussistente l'equivalenza delle tutele, ai sensi dell'art. 4, comma 4 dell'Allegato I.01, quando:... gli scostamenti rispetto ai parametri normativi, di cui al comma 3 dello stesso articolo (art. 4 dell'Allegato I.01 al D.lgs. 36/2023 ndr), sono marginali; nella ... relazione illustrativa al Bando tipo n. 1/2023, contenente un elenco analogo a quello previsto dal Codice, si ritiene ammissibile, di regola, uno scostamento limitato a soli due parametri. Tenuto conto che i parametri normativi indicati nell'All. I.01 sono più numerosi rispetto a quelli indicati nella Relazione ANAC, non si esclude che il RUP possa accettare anche lo scostamento fino a 3 parametri.”;*

- recenti arresti giurisprudenziali secondo cui *“la valutazione di equivalenza affidata alla Stazione Appaltante si concreta in un giudizio complessivo, sintetico, e non parcellizzato o atomistico, in maniera da valorizzare nell'insieme le singole voci di cui si compone il CCNL indicato... al fine di verificare se, al di là di singoli, episodici, scostamenti sia comunque complessivamente in grado di garantire un livello di tutela equivalente – anche eventualmente all'esito di compensazioni tra singole divergenti componenti – a quello*

offerto dal CCNL indicato negli atti di gara" (TAR Piemonte, Sez I, 30/1/2026, n. 170; ma anche C. Stato 02/12/2025, n. 9484);

Rilevato che:

1. il trattamento retributivo dei lavoratori impiegati in tale procedura non risulta eccessivamente inferiore a quello del CCNL individuato dalla Stazione Appaltante, ammontando la differenza ad appena € 1.971,91 annui, e che sono state indicate dall'impresa come possibili voci non strutturali riconoscibili ai lavoratori maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo;
2. sussiste confrontabilità tra le mansioni del CCNL applicato e le lavorazioni oggetto dell'appalto;
3. gli scostamenti rispetto ai parametri normativi sono marginali nel numero e nell'entità, considerato che gli istituti interessati (monte ore permessi retribuiti, previdenza integrativa e sanità integrativa) sono comunque disciplinati, anche se con lieve minor favore, nel CCNL applicato, e che per altri parametri normativi il CCNL applicato riconosce trattamenti di maggior favore per i lavoratori (vedasi ad esempio la disciplina del periodo di comporto in caso di malattia e infortunio nell'Allegato I al presente verbale);

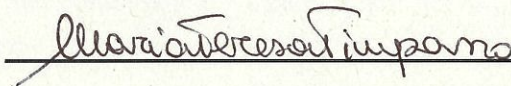
Considerata la necessità di garantire il bilanciamento della libertà di iniziativa economica dell'impresa con la tutela del personale impiegato, **si ritiene** verificata l'equivalenza delle tutele retributive e normative fornite dal CCNL per i dipendenti delle aziende produttrici di laterizi e manufatti cementizi, codice CNEL F021, inquadramento in CS, e il CCNL indicato dalla Stazione Appaltante, ovvero il CCNL metalmeccanico, Codice CNEL C011, inquadramento in C3.

Ritenuta pertanto la conformità del preventivo e della documentazione presentati alle esigenze tecniche e funzionali dell'Amministrazione, la sottoscritta RUP dispone di affidare il servizio in oggetto in favore di Prefabbricati Santerno srl, tramite piattaforma START, in esito alle verifiche positive relative all'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e al possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023 in capo all'operatore economico, per l'importo di € 91.700,00 oltre IVA.

I lavori istruttori si concludono alle ore 11:00.

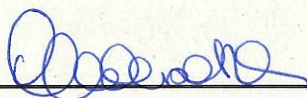
La Responsabile Unica del Progetto (RUP):

Dott.ssa Mariateresa Timpano



I testimoni:

Dott.ssa Annalisa Poli



Dott.ssa Rosanna Severino



Manifestazione Interesse START 52221/2025 - Equivalenza CNL dichiarato (F021) rispetto a quello indicato dalla SA (C011)

[illegible]

CATEGORIA	TUTELA NORMATIVA	Disciplina concernente il lavoro supplementare	Clausole relative al lavoro a tempo parziale	Disciplina del lavoro straordinario (con particolare riferimento ai limiti massimi)	Disciplina compensativa relativo alle festività soprese	Durata del periodo di prova	Durata del periodo di preavviso di licenziamento e dimissioni	Durata del periodo di comporto in caso di malattia e infortunio	Disciplina dei casi di malattia e infortunio, con particolare riferimento al licenziamento di eventuali assenteisti delle relative indennità	Disciplina relativa alla maternità e alle indennità previste per l'assunzione obbligatoria e facoltativa dei genitori	Monte ore di permessi retribuiti	Disciplina relativa alla biaterialità	Obblighi di denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antifurtivisti, inclusa la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche con riferimento alla formazione di primo ingresso e all'aggiornamento periodico	Presidenza integrativa	Sanità integrativa
CCNL dipendenti	CCNL dipendenti	Minore, dunque si applica disciplina art. 6 D Lgs. 81/2015 il datore di lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25 per cento delle ore di lavoro settimanali ordinarie. In tale ipotesi, il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare e/o giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale, con un'ulteriore integrazione del 15 per cento di lavoro, con esenzione dalla certificazione delle ore supplementari negli indicatori richiesti e indiretti e difficili.	In attuazione del rinvio disposto al D. Lgs. 81/2015, il lavoratore ha il diritto di richiedere la revoca ovvero la modifica delle clausole flessibili ed elastiche, mediante comunicazione scritta di modifica del patto. Tale comunicazione deve essere presentata con preavviso di almeno 5 gg.	- maggioranza 27%, fino a 48 h settimanali - maggioranza 50 %, oltre le 48 h settimanali - minor riferimento ai limiti max. ore di permesso individuali esentati 250 h	In sostituzione delle 4 festività inasprimenti previsti dalla legge n. 54/1977 vengono concessi a tutti i lavoratori tutti 8 ore di permesso individuali esentati	6 settimane	ART. 83 - 6 giornate lavorative in caso di anzianità presso l'azienda fino a 5 anni. - 8 giornate lavorative in caso di anzianità oltre i 5 e fino a 10 anni. - 10 giornate lavorative in caso di anzianità oltre 10 anni.	- 425 gg (14 mesi) di calendario in cui il calendario in 912 gg (30 mesi). - per patologie gravi e gravi malattie prolungate fino a 545 gg (18 mesi) in 36 mesi consecutivi.	L'ipotesi non in prova ha effetto ad integrazione della indennità a carico dell'INPS sino a raggiungere le seguenti misure della retribuzione netta che avrebbe corrisposto se avesse nominamente lavorato: - per 6 mesi di calendario (compresa la vacanza), il 100% dell'indennità in corso; - per ulteriore periodo di calendario (compresa la vacanza), il 50% dell'indennità in corso.	Tuttavia non in prova ha effetto ad integrazione di quello di legge, fino al raggiungimento del 100% della retribuzione mensile di fatto netta per l'assunta obbligatoria di lavoro. - per 6 mesi di calendario (compresa la vacanza), il 100% dell'indennità in corso; - per ulteriore periodo di calendario (compresa la vacanza), il 50% dell'indennità in corso.	- 3 gg di permesso anno per decesso o grave infermità parenti entro secondo grado - permessi studio - 8h mensili per cariche sindacali	Le Parti sottoscritte, il Gruppo di lavoro sulla biaterialità che dovrà presentare alle parti medesime, entro la vigilia del presente CCNL, un progetto riguardante la costituzione di un Organismo bilaterale nel settore della costruzione, denominato Comitato Bilaterale dei Materiali da Costruzione (CBMCO) che una volta istituito ascolti anche le finzioni a suo Osservatorio). Il Gruppo di lavoro sulla biaterialità sarà formato da sei rappresentanti delle OO.SS. e da sei rappresentanti equamente suddivisi tra Confedilizia e Cerniera - Raggruppamento Lavori ed Asobeton	Congegni per la formazione: - formazione professionale (art. 37 bis) - Formazione - Il CCNL prevede l'adesione ai fondi bilaterali di settore per la formazione, welfare e prestazioni integrative, con contribuzione a carico del datore di lavoro	- 1,8% a carico azienda e 1,5% a carico lavoratore	- contributo 3 euro/mese lavoratore; 7 euro/mese azienda a fondo d'altro
CCNL dipendenti	CCNL dipendenti	Minore, dunque si applica disciplina art. 6 D Lgs. 81/2015 il datore di lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25 per cento delle ore di lavoro settimanali ordinarie. In tale ipotesi, il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare e/o giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale, con un'ulteriore integrazione del 15 per cento di lavoro, con esenzione dalla certificazione delle ore supplementari negli indicatori richiesti e indiretti e difficili.	In attuazione del rinvio disposto al D. Lgs. 81/2015, il lavoratore ha il diritto di richiedere la revoca ovvero la modifica delle clausole flessibili ed elastiche, mediante comunicazione scritta di modifica del patto. Tale comunicazione deve essere presentata con preavviso di almeno 5 gg.	- maggioranza 27%, fino a 48 h settimanali - maggioranza 50 %, oltre le 48 h settimanali - minor riferimento ai limiti max. ore di permesso individuali esentati 250 h	In sostituzione delle 4 festività inasprimenti previsti dalla legge n. 54/1977 vengono concessi a tutti i lavoratori tutti 8 ore di permesso individuali esentati	6 settimane	ART. 83 - 6 giornate lavorative in caso di anzianità presso l'azienda fino a 5 anni. - 8 giornate lavorative in caso di anzianità oltre i 5 e fino a 10 anni. - 10 giornate lavorative in caso di anzianità oltre 10 anni.	- 425 gg (14 mesi) di calendario in cui il calendario in 912 gg (30 mesi). - per patologie gravi e gravi malattie prolungate fino a 545 gg (18 mesi) in 36 mesi consecutivi.	L'ipotesi non in prova ha effetto ad integrazione della indennità a carico dell'INPS sino a raggiungere le seguenti misure della retribuzione netta che avrebbe corrisposto se avesse nominamente lavorato: - per 6 mesi di calendario (compresa la vacanza), il 100% dell'indennità in corso; - per ulteriore periodo di calendario (compresa la vacanza), il 50% dell'indennità in corso.	Tuttavia non in prova ha effetto ad integrazione di quello di legge, fino al raggiungimento del 100% della retribuzione mensile di fatto netta per l'assunta obbligatoria di lavoro. - per 6 mesi di calendario (compresa la vacanza), il 100% dell'indennità in corso; - per ulteriore periodo di calendario (compresa la vacanza), il 50% dell'indennità in corso.	- 3 gg di permesso anno per decesso o grave infermità parenti entro secondo grado - permessi studio - 8h mensili per cariche sindacali	Le Parti sottoscritte, il Gruppo di lavoro sulla biaterialità che dovrà presentare alle parti medesime, entro la vigilia del presente CCNL, un progetto riguardante la costituzione di un Organismo bilaterale nel settore della costruzione, denominato Comitato Bilaterale dei Materiali da Costruzione (CBMCO) che una volta istituito ascolti anche le finzioni a suo Osservatorio). Il Gruppo di lavoro sulla biaterialità sarà formato da sei rappresentanti delle OO.SS. e da sei rappresentanti equamente suddivisi tra Confedilizia e Cerniera - Raggruppamento Lavori ed Asobeton	Congegni per la formazione: - formazione professionale (art. 37 bis) - Formazione - Il CCNL prevede l'adesione ai fondi bilaterali di settore per la formazione, welfare e prestazioni integrative, con contribuzione a carico del datore di lavoro	- 1,8% a carico azienda e 1,5% a carico lavoratore	- contributo 3 euro/mese lavoratore; 7 euro/mese azienda a fondo d'altro
CCNL dipendenti	CCNL dipendenti	Minore, dunque si applica disciplina art. 6 D Lgs. 81/2015 il datore di lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25 per cento delle ore di lavoro settimanali ordinarie. In tale ipotesi, il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare e/o giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale, con un'ulteriore integrazione del 15 per cento di lavoro, con esenzione dalla certificazione delle ore supplementari negli indicatori richiesti e indiretti e difficili.	In attuazione del rinvio disposto al D. Lgs. 81/2015, il lavoratore ha il diritto di richiedere la revoca ovvero la modifica delle clausole flessibili ed elastiche, mediante comunicazione scritta di modifica del patto. Tale comunicazione deve essere presentata con preavviso di almeno 5 gg.	- maggioranza 27%, fino a 48 h settimanali - maggioranza 50 %, oltre le 48 h settimanali - minor riferimento ai limiti max. ore di permesso individuali esentati 250 h	In sostituzione delle 4 festività inasprimenti previsti dalla legge n. 54/1977 vengono concessi a tutti i lavoratori tutti 8 ore di permesso individuali esentati	6 settimane	ART. 83 - 6 giornate lavorative in caso di anzianità presso l'azienda fino a 5 anni. - 8 giornate lavorative in caso di anzianità oltre i 5 e fino a 10 anni. - 10 giornate lavorative in caso di anzianità oltre 10 anni.	- 425 gg (14 mesi) di calendario in cui il calendario in 912 gg (30 mesi). - per patologie gravi e gravi malattie prolungate fino a 545 gg (18 mesi) in 36 mesi consecutivi.	L'ipotesi non in prova ha effetto ad integrazione della indennità a carico dell'INPS sino a raggiungere le seguenti misure della retribuzione netta che avrebbe corrisposto se avesse nominamente lavorato: - per 6 mesi di calendario (compresa la vacanza), il 100% dell'indennità in corso; - per ulteriore periodo di calendario (compresa la vacanza), il 50% dell'indennità in corso.	Tuttavia non in prova ha effetto ad integrazione di quello di legge, fino al raggiungimento del 100% della retribuzione mensile di fatto netta per l'assunta obbligatoria di lavoro. - per 6 mesi di calendario (compresa la vacanza), il 100% dell'indennità in corso; - per ulteriore periodo di calendario (compresa la vacanza), il 50% dell'indennità in corso.	- 3 gg di permesso anno per decesso o grave infermità parenti entro secondo grado - permessi studio - 8h mensili per cariche sindacali	Le Parti sottoscritte, il Gruppo di lavoro sulla biaterialità che dovrà presentare alle parti medesime, entro la vigilia del presente CCNL, un progetto riguardante la costituzione di un Organismo bilaterale nel settore della costruzione, denominato Comitato Bilaterale dei Materiali da Costruzione (CBMCO) che una volta istituito ascolti anche le finzioni a suo Osservatorio). Il Gruppo di lavoro sulla biaterialità sarà formato da sei rappresentanti delle OO.SS. e da sei rappresentanti equamente suddivisi tra Confedilizia e Cerniera - Raggruppamento Lavori ed Asobeton	Congegni per la formazione: - formazione professionale (art. 37 bis) - Formazione - Il CCNL prevede l'adesione ai fondi bilaterali di settore per la formazione, welfare e prestazioni integrative, con contribuzione a carico del datore di lavoro	- 1,8% a carico azienda e 1,5% a carico lavoratore	- contributo 3 euro/mese lavoratore; 7 euro/mese azienda a fondo d'altro
CCNL dipendenti	CCNL dipendenti	Minore, dunque si applica disciplina art. 6 D Lgs. 81/2015 il datore di lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25 per cento delle ore di lavoro settimanali ordinarie. In tale ipotesi, il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare e/o giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale, con un'ulteriore integrazione del 15 per cento di lavoro, con esenzione dalla certificazione delle ore supplementari negli indicatori richiesti e indiretti e difficili.	In attuazione del rinvio disposto al D. Lgs. 81/2015, il lavoratore ha il diritto di richiedere la revoca ovvero la modifica delle clausole flessibili ed elastiche, mediante comunicazione scritta di modifica del patto. Tale comunicazione deve essere presentata con preavviso di almeno 5 gg.	- maggioranza 27%, fino a 48 h settimanali - maggioranza 50 %, oltre le 48 h settimanali - minor riferimento ai limiti max. ore di permesso individuali esentati 250 h	In sostituzione delle 4 festività inasprimenti previsti dalla legge n. 54/1977 vengono concessi a tutti i lavoratori tutti 8 ore di permesso individuali esentati	6 settimane	ART. 83 - 6 giornate lavorative in caso di anzianità presso l'azienda fino a 5 anni. - 8 giornate lavorative in caso di anzianità oltre i 5 e fino a 10 anni. - 10 giornate lavorative in caso di anzianità oltre 10 anni.	- 425 gg (14 mesi) di calendario in cui il calendario in 912 gg (30 mesi). - per patologie gravi e gravi malattie prolungate fino a 545 gg (18 mesi) in 36 mesi consecutivi.	L'ipotesi non in prova ha effetto ad integrazione della indennità a carico dell'INPS sino a raggiungere le seguenti misure della retribuzione netta che avrebbe corrisposto se avesse nominamente lavorato: - per 6 mesi di calendario (compresa la vacanza), il 100% dell'indennità in corso; - per ulteriore periodo di calendario (compresa la vacanza), il 50% dell'indennità in corso.	Tuttavia non in prova ha effetto ad integrazione di quello di legge, fino al raggiungimento del 100% della retribuzione mensile di fatto netta per l'assunta obbligatoria di lavoro. - per 6 mesi di calendario (compresa la vacanza), il 100% dell'indennità in corso; - per ulteriore periodo di calendario (compresa la vacanza), il 50% dell'indennità in corso.	- 3 gg di permesso anno per decesso o grave infermità parenti entro secondo grado - permessi studio - 8h mensili per cariche sindacali	Le Parti sottoscritte, il Gruppo di lavoro sulla biaterialità che dovrà presentare alle parti medesime, entro la vigilia del presente CCNL, un progetto riguardante la costituzione di un Organismo bilaterale nel settore della costruzione, denominato Comitato Bilaterale dei Materiali da Costruzione (CBMCO) che una volta istituito ascolti anche le finzioni a suo Osservatorio). Il Gruppo di lavoro sulla biaterialità sarà formato da sei rappresentanti delle OO.SS. e da sei rappresentanti equamente suddivisi tra Confedilizia e Cerniera - Raggruppamento Lavori ed Asobeton	Congegni per la formazione: - formazione professionale (art. 37 bis) - Formazione - Il CCNL prevede l'adesione ai fondi bilaterali di settore per la formazione, welfare e prestazioni integrative, con contribuzione a carico del datore di lavoro	- 1,8% a carico azienda e 1,5% a carico lavoratore	- contributo 3 euro/mese lavoratore; 7 euro/mese azienda a fondo d'altro
CCNL dipendenti	CCNL dipendenti	Minore, dunque si applica disciplina art. 6 D Lgs. 81/2015 il datore di lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25 per cento delle ore di lavoro settimanali ordinarie. In tale ipotesi, il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare e/o giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale, con un'ulteriore integrazione del 15 per cento di lavoro, con esenzione dalla certificazione delle ore supplementari negli indicatori richiesti e indiretti e difficili.	In attuazione del rinvio disposto al D. Lgs. 81/2015, il lavoratore ha il diritto di richiedere la revoca ovvero la modifica delle clausole flessibili ed elastiche, mediante comunicazione scritta di modifica del patto. Tale comunicazione deve essere presentata con preavviso di almeno 5 gg.	- maggioranza 27%, fino a 48 h settimanali - maggioranza 50 %, oltre le 48 h settimanali - minor riferimento ai limiti max. ore di permesso individuali esentati 250 h	In sostituzione delle 4 festività inasprimenti previsti dalla legge n. 54/1977 vengono concessi a tutti i lavoratori tutti 8 ore di permesso individuali esentati	6 settimane	ART. 83 - 6 giornate lavorative in caso di anzianità presso l'azienda fino a 5 anni. - 8 giornate lavorative in caso di anzianità oltre i 5 e fino a 10 anni. - 10 giornate lavorative in caso di anzianità oltre 10 anni.	- 425 gg (14 mesi) di calendario in cui il calendario in 912 gg (30 mesi). - per patologie gravi e gravi malattie prolungate fino a 545 gg (18 mesi) in 36 mesi consecutivi.	L'ipotesi non in prova ha effetto ad integrazione della indennità a carico dell'INPS sino a raggiungere le seguenti misure della retribuzione netta che avrebbe corrisposto se avesse nominamente lavorato: - per 6 mesi di calendario (compresa la vacanza), il 100% dell'indennità in corso; - per ulteriore periodo di calendario (compresa la vacanza), il 50% dell'indennità in corso.	Tuttavia non in prova ha effetto ad integrazione di quello di legge, fino al raggiungimento del 100% della retribuzione mensile di fatto netta per l'assunta obbligatoria di lavoro. - per 6 mesi di calendario (compresa la vacanza), il 100% dell'indennità in corso; - per ulteriore periodo di calendario (compresa la vacanza), il 50% dell'indennità in corso.	- 3 gg di permesso anno per decesso o grave infermità parenti entro secondo grado - permessi studio - 8h mensili per cariche sindacali	Le Parti sottoscritte, il Gruppo di lavoro sulla biaterialità che dovrà presentare alle parti medesime, entro la vigilia del presente CCNL, un progetto riguardante la costituzione di un Organismo bilaterale nel settore della costruzione, denominato Comitato Bilaterale dei Materiali da Costruzione (CBMCO) che una volta istituito ascolti anche le finzioni a suo Osservatorio). Il Gruppo di lavoro sulla biaterialità sarà formato da sei rappresentanti delle OO.SS. e da sei rappresentanti equamente suddivisi tra Confedilizia e Cerniera - Raggruppamento Lavori ed Asobeton	Congegni per la formazione: - formazione professionale (art. 37 bis) - Formazione - Il CCNL prevede l'adesione ai fondi bilaterali di settore per la formazione, welfare e prestazioni integrative, con contribuzione a carico del datore di lavoro	- 1,8% a carico azienda e 1,5% a carico lavoratore	- contributo 3 euro/mese lavoratore; 7 euro/mese azienda a fondo d'altro
CCNL dipendenti	CCNL dipendenti	Minore, dunque si applica disciplina art. 6 D Lgs. 81/2015 il datore di lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25 per cento delle ore di lavoro settimanali ordinarie. In tale ipotesi, il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare e/o giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale, con un'ulteriore integrazione del 15 per cento di lavoro, con esenzione dalla certificazione delle ore supplementari negli indicatori richiesti e indiretti e difficili.	In attuazione del rinvio disposto al D. Lgs. 81/2015, il lavoratore ha il diritto di richiedere la revoca ovvero la modifica delle clausole flessibili ed elastiche, mediante comunicazione scritta di modifica del patto. Tale comunicazione deve essere presentata con preavviso di almeno 5 gg.	- maggioranza 27%, fino a 48 h settimanali - maggioranza 50 %, oltre le 48 h settimanali - minor riferimento ai limiti max. ore di permesso individuali esentati 250 h	In sostituzione delle 4 festività inasprimenti previsti dalla legge n. 54/1977 vengono concessi a tutti i lavoratori tutti 8 ore di permesso individuali esentati	6 settimane	ART. 83 - 6 giornate lavorative in caso di anzianità presso l'azienda fino a 5 anni. - 8 giornate lavorative in caso di anzianità oltre i 5 e fino a 10 anni. - 10 giornate lavorative in caso di anzianità oltre 10 anni.	- 425 gg (14 mesi) di calendario in cui il calendario in 912 gg (30 mesi). - per patologie gravi e gravi malattie prolungate fino a 545 gg (18 mesi) in 36 mesi consecutivi.	L'ipotesi non in prova ha effetto ad integrazione della indennità a carico dell'INPS sino a raggiungere le seguenti misure della retribuzione netta che avrebbe corrisposto se avesse nominamente lavorato: - per 6 mesi di calendario (compresa la vacanza), il 100% dell'indennità in corso; - per ulteriore periodo di calendario (compresa la vacanza), il 50% dell'indennità in corso.	Tuttavia non in prova ha effetto ad integrazione di quello di legge, fino al raggiungimento del 100% della retribuzione mensile di fatto netta per l'assunta obbligatoria di lavoro. - per 6 mesi di calendario (compresa la vacanza), il 100% dell'indennità in corso; - per ulteriore periodo di calendario (compresa la vacanza), il 50% dell'indennità in corso.	- 3 gg di permesso anno per decesso o grave infermità parenti entro secondo grado - permessi studio - 8h mensili per cariche sindacali	Le Parti sottoscritte, il Gruppo di lavoro sulla biaterialità che dovrà presentare alle parti medesime, entro la vigilia del presente CCNL, un progetto riguardante la costituzione di un Organismo bilaterale nel settore della costruzione, denominato Comitato Bilaterale dei Materiali da Costruzione (CBMCO) che una volta istituito ascolti anche le finzioni a suo Osservatorio). Il Gruppo di lavoro sulla biaterialità sarà formato da sei rappresentanti delle OO.SS. e da sei rappresentanti equamente suddivisi tra Confedilizia e Cerniera - Raggruppamento Lavori ed Asobeton	Congegni per la formazione: - formazione professionale (art. 37 bis) - Formazione - Il CCNL prevede l'adesione ai fondi bilaterali di settore per la formazione, welfare e prestazioni integrative, con contribuzione a carico del datore di lavoro	- 1,8% a carico azienda e 1,5% a carico lavoratore	- contributo 3 euro/mese lavoratore; 7 euro/mese azienda a fondo d'altro
CCNL dipendenti	CCNL dipendenti	Minore, dunque si applica disciplina art. 6 D Lgs. 81/2015 il datore di lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25 per cento delle ore di lavoro settimanali ordinarie. In tale ipotesi, il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare e/o giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale, con un'ulteriore integrazione del 15 per cento di lavoro, con esenzione dalla certificazione delle ore supplementari negli indicatori richiesti e indiretti e difficili.	In attuazione del rinvio disposto al D. Lgs. 81/2015, il lavoratore ha il diritto di richiedere la revoca ovvero la modifica delle clausole flessibili ed elastiche, mediante comunicazione scritta di modifica del patto. Tale comunicazione deve essere presentata con preavviso di almeno 5 gg.	- maggioranza 27%, fino a 48 h settimanali - maggioranza 50 %, oltre le 48 h settimanali - minor riferimento ai limiti max. ore di permesso individuali esentati 250 h	In sostituzione delle 4 festività inasprimenti previsti dalla legge n. 54/1977 vengono concessi a tutti i lavoratori tutti 8 ore di permesso individuali esentati	6 settimane	ART. 83 - 6 giornate lavorative in caso di anzianità presso l'azienda fino a 5 anni. - 8 giornate lavorative in caso di anzianità oltre i 5 e fino a 10 anni. - 10 giornate lavorative in caso di anzianità oltre 10 anni.	- 425 gg (14 mesi) di calendario in cui il calendario in 912 gg (30 mesi). - per patologie gravi e gravi malattie prolungate fino a 545 gg (18 mesi) in 36 mesi consecutivi.	L'ipotesi non in prova ha effetto ad integrazione della indennità a carico dell'INPS sino a raggiungere le seguenti misure della retribuzione netta che avrebbe corrisposto se avesse nominamente lavorato: - per 6 mesi di calendario (compresa la vacanza), il 100% dell'indennità in corso; - per ulteriore periodo di calendario (compresa la vacanza), il 50% dell'indennità in corso.	Tuttavia non in prova ha effetto ad integrazione di quello di legge, fino al raggiungimento del 100% della retribuzione mensile di fatto netta per l'assunta obbligatoria di lavoro. - per 6 mesi di calendario (compresa la vacanza), il 100% dell'indennità in corso; - per ulteriore periodo di calendario (compresa la vacanza), il 50% dell'indennità in corso.	- 3 gg di permesso anno per decesso o grave infermità parenti entro secondo grado - permessi studio - 8h mensili per cariche sindacali	Le Parti sottoscritte, il Gruppo di lavoro sulla biaterialità che dovrà presentare alle parti medesime, entro la vigilia del presente CCNL, un progetto riguardante la costituzione di un Organismo bilaterale nel settore della costruzione, denominato Comitato Bilaterale dei Materiali da Costruzione (CBMCO) che una volta istituito ascolti anche le finzioni a suo Osservatorio). Il Gruppo di lavoro sulla biaterialità sarà formato da sei rappresentanti delle OO.SS. e da sei rappresentanti equamente suddivisi tra Confedilizia e Cerniera - Raggruppamento Lavori ed Asobeton	Congegni per la formazione: - formazione professionale (art. 37 bis) - Formazione - Il CCNL prevede l'adesione ai fondi bilaterali di settore per la formazione, welfare e prestazioni integrative, con contribuzione a carico del datore di lavoro	- 1,8% a carico azienda e 1,5% a carico lavoratore	- contributo 3 euro/mese lavoratore; 7 euro/mese azienda a fondo d'altro
CCNL dipendenti	CCNL dipendenti	Minore, dunque si applica disciplina art. 6 D Lgs. 81/2015 il datore di lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25 per cento delle ore di lavoro settimanali ordinarie. In tale ipotesi, il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare e/o giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale, con un'ulteriore integrazione del 15 per cento di lavoro, con esenzione dalla certificazione delle ore supplementari negli indicatori richiesti e indiretti e difficili.	In attuazione del rinvio disposto al D. Lgs. 81/2015, il lavoratore ha il diritto di richiedere la revoca ovvero la modifica delle clausole flessibili ed elastiche, mediante comunicazione scritta di modifica del patto. Tale comunicazione deve essere presentata con preavviso di almeno 5 gg.	- maggioranza 27%, fino a 48 h settimanali - maggioranza 50 %, oltre le 48 h settimanali - minor riferimento ai limiti max. ore di permesso individuali esentati 250 h	In sostituzione delle 4 festività inasprimenti previsti dalla legge n. 54/1977 vengono concessi a tutti i lavoratori tutti 8 ore di permesso individuali esentati	6 settimane	ART. 83 - 6 giornate lavorative in caso di anzianità presso l'azienda fino a 5 anni. - 8 giornate lavorative in caso di anzianità oltre i 5 e fino a 10 anni. - 10 giornate lavorative in caso di anzianità oltre 10 anni.	- 425 gg (14 mesi) di calendario in cui il calendario in 912 gg (30 mesi). - per patologie gravi e gravi malattie prolungate fino a 545 gg (18 mesi) in 36 mesi consecutivi.	L'ipotesi non in prova ha effetto ad integrazione della indennità a carico dell'INPS sino a raggiungere le seguenti misure della retribuzione netta che avrebbe corrisposto se avesse nominamente lavorato: - per 6 mesi di calendario (compresa la vacanza), il 100% dell'indennità in corso; - per ulteriore periodo di calendario (compresa la vacanza), il 50% dell'indennità in corso.	Tuttavia non in prova ha effetto ad integrazione di quello di legge, fino al raggiungimento del 100% della retribuzione mensile di fatto netta per l'assunta obbligatoria di lavoro. - per 6 mesi di calendario (compresa la vacanza), il 100% dell'indennità in corso; - per ulteriore periodo di calendario (compresa la vacanza), il 50% dell'indennità in corso.	- 3 gg di permesso anno per decesso o grave infermità parenti entro secondo grado - permessi studio - 8h mensili per cariche sindacali	Le Parti sottoscritte, il Gruppo di lavoro sulla biaterialità che dovrà presentare alle parti medesime, entro la vigilia del presente CCNL, un progetto riguardante la costituzione di un Organismo bilaterale nel settore della costruzione, denominato Comitato Bilaterale dei Materiali da Costruzione (CBMCO) che una volta istituito ascolti anche le finzioni a suo Osservatorio). Il Gruppo di lavoro sulla biaterialità sarà formato da sei rappresentanti delle OO.SS. e da sei rappresentanti equamente suddivisi tra Confedilizia e Cerniera - Raggruppamento Lavori ed Asobeton	Congegni per la formazione: - formazione professionale (art. 37 bis) - Formazione - Il CCNL prevede l'adesione ai fondi bilaterali di settore per la formazione, welfare e prestazioni integrative, con contribuzione a carico del datore di lavoro	- 1,8% a carico azienda e 1,5% a carico lavoratore	- contributo 3 euro/mese lavoratore; 7 euro/mese azienda a fondo d'altro
CCNL dipendenti	CCNL dipendenti	Minore, dunque si applica disciplina art. 6 D Lgs. 81/2015 il datore di lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25 per cento delle ore di lavoro settimanali ordinarie. In tale ipotesi, il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare e/o giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale, con un'ulteriore integrazione del 15 per cento di lavoro, con esenzione dalla certificazione delle ore supplementari negli indicatori richiesti e indiretti e difficili.	In attuazione del rinvio disposto al D. Lgs. 81/2015, il lavoratore ha il diritto di richiedere la revoca ovvero la modifica delle clausole flessibili ed elastiche, mediante comunicazione scritta di modifica del patto. Tale comunicazione deve essere presentata con preavviso di almeno 5 gg.	- maggioranza 27%, fino a 48 h settimanali - maggioranza 50 %, oltre le 48 h settimanali - minor riferimento ai limiti max. ore di permesso individuali esentati 250 h	In sostituzione delle 4 festività inasprimenti previsti dalla legge n. 54/1977 vengono concessi a tutti i lavoratori tutti 8 ore di permesso individuali esentati	6 settimane	ART. 83 - 6 giornate lavorative in caso di anzianità presso l'azienda fino a 5 anni. - 8 giornate lavorative in caso di anzianità oltre i 5 e fino a 10 anni. - 10 giornate lavorative in caso di anzianità oltre 10 anni.	- 425 gg (14 mesi) di calendario in cui il calendario in 912 gg (30 mesi). - per patologie gravi e gravi malattie prolungate fino a 545 gg (18 mesi) in 36 mesi consecutivi.	L'ipotesi non in prova ha effetto ad integrazione della indennità a carico dell'INPS sino a raggiungere le seguenti misure della retribuzione netta che avrebbe corrisposto se avesse nominamente lavorato: - per 6 mesi di calendario (compresa la vacanza), il 100% dell'indennità in corso; - per ulteriore periodo di calendario (compresa la vacanza), il 50% dell'indennità in corso.	Tuttavia non in prova ha effetto ad integrazione di quello di legge, fino al raggiungimento del 100% della retribuzione mensile di fatto netta per l'assunta obbligatoria di lavoro. - per 6 mesi di calendario (compresa la vacanza), il 100% dell'indennità in corso; - per ulteriore periodo di calendario (compresa la vacanza), il 50% dell'indennità in corso.	- 3 gg di permesso anno per decesso o grave infermità parenti entro secondo grado - permessi studio - 8h mensili per cariche sindacali	Le Parti sottoscritte, il Gruppo di lavoro sulla biaterialità che dovrà presentare alle parti medesime, entro la vigilia del presente CCNL, un progetto riguardante la costituzione di un Organismo bilaterale nel settore della costruzione, denominato Comitato Bilaterale dei Materiali da Costruzione (CBMCO) che una volta istituito ascolti anche le finzioni a suo Osservatorio). Il Gruppo di lavoro sulla biaterialità sarà formato da sei rappresentanti delle OO.SS. e da sei rappresentanti equamente suddivisi tra Confedilizia e Cerniera - Raggruppamento Lavori ed Asobeton	Congegni per la formazione: - formazione professionale (art. 37 bis) - Formazione - Il CCNL prevede l'adesione ai fondi bilaterali di settore per la formazione, welfare e prestazioni integrative, con contribuzione a carico del datore di lavoro	- 1,8% a carico azienda e 1,5% a carico lavoratore	- contributo 3 euro/mese lavoratore; 7 euro/mese azienda a fondo d'altro
CCNL dipendenti	CCNL dipendenti	Minore, dunque si applica disciplina art. 6 D Lgs. 81/2015 il datore di lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25 per cento delle ore di lavoro settimanali ordinarie. In tale ipotesi, il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare e/o giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale, con un'ulteriore integrazione del 15 per cento di lavoro, con esenzione dalla certificazione delle ore supplementari negli indicatori richiesti e indiretti e difficili.	In attuazione del rinvio disposto al D. Lgs. 81/2015, il lavoratore ha il diritto di richiedere la revoca ovvero la modifica delle clausole flessibili ed elastiche, mediante comunicazione scritta di modifica del patto. Tale comunicazione deve essere presentata con preavviso di almeno 5 gg.	- maggioranza 27%, fino a 48 h settimanali - maggioranza 50 %, oltre le 48 h settimanali - minor riferimento ai limiti max. ore di permesso individuali esentati 250 h	In sostituzione delle 4 festività inasprimenti previsti dalla legge n. 54/1977 vengono concessi a tutti i lavoratori tutti 8 ore di permesso individuali esentati	6 settimane	ART. 83 - 6 giornate lavorative in caso di anzianità presso l'azienda fino a 5 anni. - 8 giornate lavorative in caso di anzianità oltre i 5 e fino a 10 anni. - 10 giornate lavorative in caso di anzianità oltre 10 anni.	- 425 gg (14 mesi) di calendario in cui il calendario in 912 gg (30 mesi). - per patologie gravi e gravi malattie prolungate fino a 545 gg (18 mesi) in 36 mesi consecutivi.	L'ipotesi non in prova ha effetto ad integrazione della indennità a carico dell'INPS sino a raggiungere le seguenti misure della retribuzione netta che avrebbe corrisposto se avesse nominamente lavorato: - per 6 mesi di calendario (compresa la vacanza), il 100% dell'indennità in corso; - per ulteriore periodo di calendario (compresa la vacanza), il 50% dell'indennità in corso.	Tuttavia non in prova ha effetto ad integrazione di quello di legge, fino al raggiungimento del 100% della retribuzione mensile di fatto netta per l'assunta obbligatoria di lavoro. - per 6 mesi di calendario (compresa la vacanza), il 100% dell'indennità in corso; - per ulteriore periodo di calendario (compresa la vacanza), il 50% dell'indennità in corso.	- 3 gg di permesso anno per decesso o grave infermità parenti entro secondo grado - permessi studio - 8h mensili per cariche sindacali	Le Parti sottoscritte, il Gruppo di lavoro sulla biaterialità che dovrà presentare alle parti medesime, entro la vigilia del presente CCNL, un progetto riguardante la costituzione di un Organismo bilaterale nel settore della costruzione, denominato Comitato Bilaterale dei Materiali da Costruzione (CBMCO) che una volta istituito ascolti anche le finzioni a suo Osservatorio). Il Gruppo di lavoro sulla biaterialità sarà formato da sei rappresentanti delle OO.SS. e da sei rappresentanti equamente suddivisi tra Confedilizia e Cerniera - Raggruppamento Lavori ed Asobeton	Congegni per la formazione: - formazione professionale (art. 37 bis) - Formazione - Il CCNL prevede l'adesione ai fondi bilaterali di settore per la formazione, welfare e prestazioni integrative, con contribuzione a carico del datore di lavoro	- 1,8% a carico azienda e 1,5% a carico lavoratore	- contributo 3 euro/mese lavoratore; 7 euro/mese azienda a fondo d'altro
CCNL dipendenti	CCNL dipendenti	Minore, dunque si applica disciplina art. 6 D Lgs. 81/2015 il datore di lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25 per cento delle ore di lavoro settimanali ordinarie. In tale ipotesi, il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare e/o giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale, con un'ulteriore integrazione del 15 per cento di lavoro, con esenzione dalla certificazione delle ore supplementari negli indicatori richiesti e indiretti e difficili.	In attuazione del rinvio disposto al D. Lgs. 81/2015, il lavoratore ha il diritto di richiedere la revoca ovvero la modifica delle clausole flessibili ed elastiche, mediante comunicazione scritta di modifica del patto. Tale comunicazione deve essere presentata con preavviso di almeno 5 gg.	- maggioranza 27%, fino a 48 h settimanali - maggioranza 50 %, oltre le 48 h settimanali - minor riferimento ai limiti max. ore di permesso individuali esentati 250 h	In sostituzione delle 4 festività inasprimenti previsti dalla legge n. 54/1977 vengono concessi a tutti i lavoratori tutti 8 ore di permesso individuali esentati	6 settimane	ART. 83 - 6 giornate lavorative in caso di anzianità presso l'azienda fino a 5 anni. - 8 giornate lavorative in caso di anzianità oltre i 5 e fino a 10 anni. - 10 giornate lavorative in caso di anzianità oltre 10 anni.	- 425 gg (14 mesi) di calendario in cui il calendario in 912 gg (30 mesi). - per patologie gravi e gravi malattie prolungate fino a 545 gg (18 mesi) in 36 mesi consecutivi.	L'ipotesi non in prova ha effetto ad integrazione della indennità a carico dell'INPS sino a raggiungere le seguenti misure della retribuzione netta che avrebbe corrisposto se avesse nominamente lavorato: - per 6 mesi di calendario (compresa la vacanza), il 100% dell'indennità in corso; - per ulteriore periodo di calendario (compresa la vacanza), il 50% dell'indennità in corso.	Tuttavia non in prova ha effetto ad integrazione di quello di legge, fino al raggiungimento del 100% della retribuzione mensile di fatto netta per l'assunta obbligatoria di lavoro. - per 6 mesi di calendario (compresa la vacanza), il 100% dell'indennità in corso; - per ulteriore periodo di calendario (compresa la vacanza), il 50% dell'indennità in corso.	- 3 gg di permesso anno per decesso o grave infermità parenti entro secondo grado - permessi studio - 8h mensili per cariche sindacali	Le Parti sottoscritte, il Gruppo di lavoro sulla biaterialità che dovrà presentare alle parti medesime, entro la vigilia del presente CCNL, un progetto riguardante la costituzione di un Organismo bilaterale nel settore della costruzione, denominato Comitato Bilaterale dei Materiali da Costruzione (CBMCO) che una volta istituito ascolti anche le finzioni a suo Osservatorio). Il Gruppo di lavoro sulla biaterialità sarà formato da sei rappresentanti delle OO.SS. e da sei rappresentanti equamente suddivisi tra Confedilizia e Cerniera - Raggruppamento Lavori ed Asobeton	Congegni per la formazione: - formazione professionale (art. 37 bis) - Formazione - Il CCNL prevede l'adesione ai fondi bilaterali di settore per la formazione, welfare e prestazioni integrative, con contribuzione a carico del datore di lavoro	- 1,8% a carico azienda e 1,5% a carico lavoratore	- contributo 3 euro/mese lavoratore; 7 euro/mese azienda a fondo d'altro
CCNL dipendenti	CCNL dipendenti	Minore, dunque si applica disciplina art. 6 D Lgs. 81/2015 il datore di lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25 per cento delle ore di lavoro settimanali ordinarie. In tale ipotesi, il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare e/o giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale, con un'ulteriore integrazione del 15 per cento di lavoro, con esenzione dalla certificazione delle ore supplementari negli indicatori richiesti e indiretti e difficili.	In attuazione del rinvio disposto al D. Lgs. 81/2015, il lavoratore ha il diritto di richiedere la revoca ovvero la modifica delle clausole flessibili ed elastiche, mediante comunicazione scritta di modifica del patto. Tale comunicazione deve essere presentata con preavviso di almeno 5 gg.	- maggioranza 27%, fino a 48 h settimanali - maggioranza 50 %, oltre le 48 h settimanali - minor riferimento ai limiti max. ore di permesso individuali esentati 250 h	In sostituzione delle 4 festività inasprimenti previsti dalla legge n. 54/1977 vengono concessi a tutti i lavoratori tutti 8 ore di permesso individuali esentati	6 settimane	ART. 83 - 6 giornate lavorative in caso di anzianità presso l'azienda fino a 5 anni. - 8 giornate lavorative in caso di anzianità oltre i 5 e fino a 10 anni. - 10 giornate lavorative in caso di anzianità oltre 10 anni.	- 425 gg (14 mesi) di calendario in cui il calendario in 912 gg (30 mesi). - per patologie gravi e gravi malattie prolungate fino a 545 gg (18 mesi) in 36 mesi consecutivi.	L'ipotesi non in prova ha effetto ad integrazione della indennità a carico dell'INPS sino a raggiungere le seguenti misure della retribuzione netta che avrebbe corrisposto se avesse nominamente lavorato: - per 6 mesi di calendario (compresa la vacanza), il 100% dell'indennità in corso; - per ulteriore periodo di calendario (compresa la vacanza), il 50% dell'indennità in corso.	Tuttavia non in prova ha effetto ad integrazione di quello di legge, fino al raggiungimento del 100% della retribuzione mensile di fatto netta per l'assunta obbligatoria di lavoro. - per 6 mesi di calendario (compresa la vacanza), il 100% dell'indennità in corso; - per ulteriore periodo di calendario (compresa la vacanza), il 50% dell'indennità in corso.	- 3 gg di permesso anno per decesso o grave infermità parenti entro secondo grado - permessi studio - 8h mensili per cariche sindacali	Le Parti sottoscritte, il Gruppo di lavoro sulla biaterialità che dovrà presentare alle parti medesime, entro la vigilia del presente CCNL, un progetto riguardante la costituzione di un Organismo bilaterale nel settore della costruzione, denominato Comitato Bilaterale dei Materiali da Costruzione (CBMCO) che una volta istituito ascolti anche le finzioni a suo Osservatorio). Il Gruppo di lavoro sulla biaterialità sarà formato da sei rappresentanti delle OO.SS. e da sei rappresentanti equamente suddivisi tra Confedilizia e Cerniera - Raggruppamento Lavori ed Asobeton	Congegni per la formazione: - formazione professionale (art. 37 bis) - Formazione - Il CCNL prevede l'adesione ai fondi bilaterali di settore per la formazione, welfare e prestazioni integrative, con contribuzione a carico del datore di lavoro	- 1,8% a carico azienda e 1,5% a carico lavoratore	- contributo 3 euro/mese lavoratore; 7 euro/mese azienda a fondo d'altro
CCNL dipendenti	CCNL dipendenti	Minore, dunque si applica disciplina art. 6 D Lgs. 81/2015 il datore di lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25 per cento delle ore di lavoro settimanali ordinarie. In tale ipotesi, il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare e/o giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale, con un'ulteriore integrazione del 15 per cento di lavoro, con esenzione dalla certificazione delle ore supplementari negli indicatori richiesti e indiretti e difficili.	In attuazione del rinvio disposto al D. Lgs. 81/2015, il lavoratore ha il diritto di richiedere la revoca ovvero la modifica delle clausole flessibili ed elastiche, mediante comunicazione scritta di modifica del patto. Tale comunicazione deve essere presentata con preavviso di almeno 5 gg.	- maggioranza 27%, fino a 48 h settimanali - maggioranza 50 %, oltre le 48 h settimanali - minor riferimento ai limiti max. ore di permesso individuali esentati 250 h	In sostituzione delle 4 festività inasprimenti previsti dalla legge n. 54/1977 vengono concessi a tutti i lavoratori tutti 8 ore di permesso individuali esentati	6 settimane	ART. 83 - 6 giornate lavorative in caso di anzianità presso l'azienda fino a 5 anni. - 8 giornate lavorative in caso di anzianità oltre i 5 e fino a 10 anni. - 10 giornate lavorative in caso di anzianità oltre 10 anni.	- 425 gg (14 mesi) di calendario in cui il calendario in 912 gg (30 mesi). - per patologie gravi e gravi malattie prolungate fino a 545 gg (18 mesi) in 36 mesi consecutivi.							

--

3/02/2026
Resimpour
Refour Jevino
Chandro